



Città di Gallipoli

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: *Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Gallipoli al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017*

L'anno 2024, il giorno 29 del mese novembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. Antonio SCRIMITORE.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	P	A		P	A
1 Minerva Stefano	Sì		10 Venneri Corrado	Sì	
2 Abate Gianpaolo	Sì		11 Spada Matteo		Sì
3 Boellis Davide	Sì		12 Guglielmetti Salvatore	Sì	
4 Nazaro Cosimo	Sì		13 Cataldi Assunta	Sì	
5 Caiffa Gianluca	Sì		14 Fasano Flavio		Sì
6 Cataldi Antonio		Sì	15 Barba Antonio		Sì
7 Pepe Serena		Sì	16 Benvenga Daniele		Sì
8 Nicoletti Rossana	Sì		17 Russo Antonella		Sì
9 Ghiaccio Ugo	Sì				

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Nazaro Cosimo il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 16/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, lì 16/11/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Emanuele BOELLIS

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, *ivi* inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, *ivi* incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a)*, del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 le Pubbliche Amministrazioni *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge*

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;

Atteso che:

- la ricognizione è un atto obbligatorio e deve essere successivamente “comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”, ossia al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni “alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
- ai sensi dell'art. 20, comma 7, del citato D. Lgs. n. 175/2016, “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”;

Preso atto delle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Precisato che:

- il D. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili” (art. 2, comma 2, lett. i) e, pertanto, non rientrano gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

Osservato che:

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e l'esito che comunque deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, giusta deliberazione di C.C. n. 27/2015 e i risultati dello stesso, di cui il presente atto ricognitivo costituisce ulteriore aggiornamento;

Richiamato, in particolare, che il sopra citato piano di razionalizzazione prevedeva quanto segue:

- con riferimento alla quota di partecipazione del 14 per cento in SE.TA. EU SpA si è preso atto della cessazione *ope legis* del rapporto giuridico societario già a far data 31 dicembre 2014 (atteso che con atto del C.S. n. 69/2011 era stata espressa la volontà di recesso unilaterale) nonché della sentenza n. 11/2015 emessa dal Tribunale di Lecce con cui è stato dichiarato il fallimento della società stessa, non consentendo pertanto di richiedere il rimborso della quota in denaro, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del cod. civ.;
- con riferimento alla quota di partecipazione del 51 per cento di GE.FA. Srl, avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico di farmacia, si è provveduto all'alienazione della stessa con effetto a decorrere dall'8 giugno 2016 in favore del socio di minoranza che ha esercitato il diritto di prelazione, a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (giusta determinazione n. 440/2016);

Richiamata altresì:

- la deliberazione di C.C. n. 62 del 30 novembre 2023 di approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli al 31 dicembre 2022, dando atto che questo ente non detiene partecipazioni in società attive e che, pertanto, l'esito della ricognizione è negativo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 5 settembre 2024, avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gallipoli per l'esercizio 2023;

Constatato che nel corso del 2023 non sono intervenute variazioni in merito alla detenzione da parte del Comune di Gallipoli di partecipazioni in società attive, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, reso in data 19 novembre 2024, al prot. 0078505/2024;

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli, dando atto che nell'anno 2023 questo ente non deteneva partecipazioni in società attive e che, pertanto, l'esito della ricognizione è negativo;
2. **DEMANDARE** ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti, ivi compreso il caricamento dei dati relativi sul Portale Partecipazioni del MEF;
3. **DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e smi, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017;
4. **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all'art. 20 del TUSP, così come modificato con il D. Lgs. n. 100/2017.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli unanimi**

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

IL Presidente del Consiglio
F.to Nazaro Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 05/12/2024 al 20/12/2024
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 05/12/2024

F.to **Il Messo comunale**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il 29/11/2024 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/11/2024

Il Segretario Generale
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.